

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRESANA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2025)

Sommario

PARTE I - INTRODUZIONE	3
ART. 1 – Definizioni	3
PARTE II - PRINCIPI GENERALI DA APLICARE AI TRATTAMENTI	4
ART. 2 Principi generali	4
PARTE III - DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ E DELLE BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI SVOLTI.....	5
ART. 3 – Finalità	5
ART. 4 – Ambito di applicazione	5
ART. 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	5
Art. 6 - Trattamenti esclusi dall'applicazione del GDPR	7
PARTE IV - FUNZIONI E COMPITI	7
ART. 7 – Designato al trattamento dei dati personali.....	7
ART. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale	8
ART. 9 - Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.....	8
PARTE V - ORGANIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	9
ART. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	9
ART. 11 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	9
ART. 12 - Obblighi degli autorizzati.....	10
ART. 13 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.....	10
ART. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta	11
ART. 15 - Diritti dell'interessato	11
ART. 16 – Durata del trattamento	12
ART. 17 - Sicurezza dei dati	12
ART. 18 - Modalità da adottare per i dati video ripresi	12
ART. 19 – Obbligo di DPIA per i sistemi di videosorveglianza.....	13
ART. 20 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza.....	14
ART. 21 - Procedura per l'accesso alle immagini.....	14
ART. 22 - Comunicazione dei dati	15
PARTE V – TRATTAMENTI CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	15
ART. 23 – Definizione dei sistemi di videosorveglianza	15
PARTE V – NORME FINALI	16
ART. 24 - Norma di rinvio.....	16
ART. 25 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	16
ART. 26 - Modifiche regolamentari.....	16
ART. 27 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	16

PARTE I - INTRODUZIONE

Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso apposita sala dedicata di esclusivo accesso al personale della Polizia Locale. È effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze.

Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "**dato personale**" e "**interessato**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («*interessato*»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; nel caso di specie, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "**titolare del trattamento**", "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri*”, nel caso di specie il Comune di Tresana, le cui volontà sono espresse dal Sindaco pro tempore dell'ente stesso;
- e. per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f. per "**“autorizzati al trattamento”**", ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies, comma 2 del Codice Privacy, "*Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta*";

- g. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI DA APLICARE AI TRATTAMENTI

ART. 2 Principi generali

2. Le prescrizioni del presente Regolamento per il trattamento di dati personali volto dal Comune di Tresana si fondano sui principi di:
 - a) *liceità, correttezza e trasparenza* (art. 5 par. 1 lett. a GDPR e art. 3 c. 1 lett. a d. lgs. 51/2018), trattando sempre i dati nel rispetto della normativa vigente e quindi, tra l'altro, formalizzando tutti i rapporti di contitolarità o di responsabilità del trattamento, comunicando attraverso le informative corrette le finalità e le modalità di ogni trattamento, fatti salvi i limiti previsti per i trattamenti finalizzati alla prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (art. 2 par. 2 lett. d GDPR, art. 1 c. 2 d. lgs. 51/2018) e la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse (art. 2 par. 2 lett. d GDPR, art. 1 c. 2 d. lgs. 51/2018) svolti dalla Polizia Municipale;
 - b) *limitazione delle finalità* (art. 5 par. 1 lett. b GDPR e art. 3 c. 1 lett. a d. lgs. 51/2018), non trattando i dati per alcuna finalità ulteriore rispetto quelle per i quali sono stati acquisiti originariamente acquisiti e indicati sulle informative;
 - c) *esattezza e aggiornamento* (art. 5 par. 1 lett. d GDPR e art. 3 c. 1 lett. d d. lgs. 51/2018), verificando sempre la correttezza e l'aggiornamento dei dati trattati;
 - d) *integrità e riservatezza* (art. 5 par. 1 lett. f GDPR e art. 3 c. 1 lett. f d. lgs. 51/2018), garantendo la sicurezza dei dati in ogni fase del trattamento, dai rischi di accesso non autorizzato, perdita o alterazione, attraverso idonee misure di protezione fisica e informatica;
 - e) *necessità*, trattando solo i dati indispensabili all'assolvimento delle finalità istituzionali (art. 25 par. 2 GDPR7), escludendo tutto ciò che è semplicemente utile;
 - f) *proporzionalità*, bilanciando sempre la lesione quantitativa e qualitativa dei dati personali dell'interessato, soprattutto sul piano dei diritti e delle libertà, con la necessità effettiva, sul piano quantitativo e qualitativo, delle finalità da conseguire (art. 24 par. 2 GDPR8);
 - g) "*privacy by design*", ossia della protezione dei dati fin dalla progettazione (art. 25 par. 1 GDPR9 e art. 16 c. 1 lett. a d. lgs. 51/2018);
 - h) "*privacy by default*", ossia la protezione dei dati per impostazione predefinita (art. 25 par. 2 GDPR e art. 16 c. 2 lett. a d. lgs. 51/2018).
3. Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza -8 aprile 2010.

In ossequio ai principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità saranno escluse dal presente trattamento aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Infine, nel rispetto del principio di privacy by design e by default, gli impianti di videosorveglianza potranno essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

PARTE III - DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ E DELLE BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI SVOLTI

ART. 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Tresana, gestito ed utilizzato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La base giuridica del presente trattamento è il legittimo interesse del Titolare.

La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR: “Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”. La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.

2. Sarà altresì utilizzato, per le stesse finalità e nelle stesse modalità di seguito riportate, un sistema di c.d. “video-trappole”. Tale sistema consiste nell'installazione di microcamere occultate/nascoste. Ad ogni modo, il perimetro di detta strumentazione mobile (che l'Autorità competente si riserverà di spostare nell'area urbana del Comune a secondo delle esigenze del caso) verrà sempre delimitato a reso noto mediante apposita cartellonistica informativa (ai sensi dell'art. 13 del GDPR) in modo tale che l'interessato avrà sempre contezza che tale zona è sottoposta a misure di videosorveglianza a distanza. Tale cartellonistica sarà posta ad adeguata distanza e comunque prima del raggio di azione delle telecamere – video-trappole, in modo tale che l'interessato, qualora non voglia sottoporsi a detto trattamento, potrà evitare di accedere a tali zone.

ART.4 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Tresana e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

ART. 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento in oggetto ha lo scopo di:

- A. migliorare la sicurezza urbana prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalismi, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...);
- B. migliorare la sicurezza stradale e monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa;
- C. Migliorare la sicurezza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- D. agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;

E. Rilevare le infrazioni al C.d.S.

F. Rilevare infrazioni al codice dell'ambiente

G. Rispetto normativa Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso apposita sala dedicata ad esclusivo accesso del personale della Polizia Locale
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tresana sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tresana, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguiti, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" , nello specifico, tale trattamento vede quale base giuridica, ai sensi dall'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, la seguente: "*il trattamento è*

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 6 - Trattamenti esclusi dall'applicazione del GDPR

1. La Polizia Municipale del Comune di Tresana svolge anche trattamenti esclusi dal campomateriale di applicazione del GDPR (art. 2 par. 2 lett. d GDPR e art. 1 d. lgs. 51/2018) finalizzati a:
 - a) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (art. 1 c. 2 d. lgs. 51/2018) attraverso il personale munito della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria (art. 57 CPP);
 - b) salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse (art. 1 c. 2d. lgs. 51/2018 attraverso il personale munito della qualifica di agente di pubblicasicurezza).

PARTE IV -FUNZIONI E COMPITI

ART. 7– Designato al trattamento dei dati personali

1. Il Designato del trattamento dei dati personali è individuato nel responsabile unità da cui dipende il personale di Polizia Municipale, previa nomina da effettuare con atto del Titolare, quale Designato al trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), comma 1. “*Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità*”.
2. Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. I soggetti autorizzati al trattamento, nominati dal Designato, avente delega da parte del Titolare, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Designato.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Designato al trattamento dei dati, dal suo delegato, da Pat (persone autorizzate al trattamento) nominati dal Designato al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Designato.
7. Il Titolare del trattamento dei dati impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Designato custodisce per il tramite del PAT le chiavi per l'accesso al locale della sala dedicate ai monitor della videosorveglianza, nonché le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 8–Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo monitor

1. L'accesso alla sala controllo monitor è consentito solamente, oltre al Titolare o suo delegato, al Patautorizzato dal designato ed al personale che effettua manutenzione dei dispositivi che ha apposita autorizzazione
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Designato.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala di controllo monitor solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Designato.
4. Del loro ingresso nella sala di controllo monitor dovrà risultare annotazione nel registro degli accessi.
5. Il Titolare del trattamento dei dati impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli autorizzati all'espletamento dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 9 - Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Designato indica e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli autorizzati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Tresana che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

PARTE V - ORGANIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Designato e agli autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento, nonché alle Forze di Polizia presenti sul territorio, dotate ognuna di propria password di accesso al sistema.
2. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema. Tale password sarà modificata al primo accesso dagli autorizzati e successivamente, modificata ogni 60 giorni.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

ART. 11 - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonymato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. I sistemi individuati costituiranno mappatura allegata al presente regolamento.
4. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

5. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio nella sala dedicata. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la sala monitor, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

ART. 12 - Obblighi degli autorizzati

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per *“l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”* e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 13 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, saranno le Forze di Polizia ad accertarsi direttamente dell'avvenuto illecito e/o reato mediante l'accesso al sistema tramite apposite credenziali mantenute sotto la propria responsabilità, pertanto potranno accedere ai dati personali in ottemperanza alle disposizioni di legge.

ART. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Tresana, nelle strade, nei parchi e nelle piazze nonché nelle proprie strutture pubbliche in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione Dati UE 2016/679).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza, deve altresì inglobare il simbolo della telecamera e deve essere posizionato prima del campo di azione delle telecamere.
3. Il Comune di Tresana si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di richiederne la cancellazione (ove possibile) di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne, se del caso, l'interruzione.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO):
 - mediante apposito modulo, predisposto dal Garante Privacy per l'esercizio dei diritti degli interessati, scaricabile dal link www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online ed inviandolo ai seguenti indirizzi e-mails:
 - all'indirizzo di posta inserito nell'informativa presente sul sito istituzionale
 - mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo Comune di Tresana –Piazzale 25 Aprile - 54012 – Tresana o a mezzo PEC: comune.tresana@postacert.toscana.it

Il Titolare provvedere ad agire in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 16 – Durata del trattamento

1. Fatto salvo quanto specificamente disposto da disposizioni di settore, i trattamenti non potranno superare i seguenti termini, salvo specifica disposizione di legge o provvedimento giurisdizionale:
 - a) dati e immagini dei sistemi di videosorveglianza: quelli fissati nella valutazione d'impatto (DPIA) e comunque non oltre 7 giorni (l. 48/2017);
 - b) dati relativi a sanzioni amministrative: non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 l. 689/1981 e art. 209 CdS) ovvero all'atto del pagamento (art. 16 l. 689/1981 e art. 202 CdS) o della morte del trasgressore (art. 7 l. 689/1981) esclusi i soli daticontabili di cui al punto successivo;
 - c) dati aventi rilevanza contabile e/o fiscale: non oltre 10 anni (art. 2220 cod. civ.).

2. Ai dirigenti o i responsabili degli uffici e dei servizi preposti al vertice di ogni settore compete la responsabilità di vigilare sul rispetto dei tempi di cui al comma precedente e di segnalare levariazioni dei tempi del procedimento e della conservazione dei dati al fine di aggiornare il Registro dei trattamenti.

ART. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala monitor dedicata presso la sede comunale. Alla sala, chiusa al pubblico, possono accedere esclusivamente il Designato e gli autorizzati al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 18 - Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Designato e degli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro. La durata massima di conservazione dei dati sarà pari a

giorni Sette (7), dopodiché mediante sistema automatizzato, i dati verranno cancellati mediante sovrascrittura.

4. Nel caso di commissione di illecito amministrativo, nonché di reati penali, è prevista l'estensione dei tempi di conservazione per l'utilizzo dei dati in parola per fini probatori e fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi e penali. In tal caso le immagini saranno conservate per un tempo superiore rispetto a quello previsto nel precedente comma; i relativi supporti (ad esempio NAS, Hard Disk cifrati) saranno custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli autorizzati al trattamento dei dati.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Designato e gli autorizzati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Tresana e alla ditta fornitrice dell'impianto, nominata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Nel caso dalle immagini dell'interessato possano emergere immagini di altri soggetti queste dovranno essere opportunamente oscurate
9. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
10. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare.

ART. 19 – Obbligo di DPIA per i sistemi di videosorveglianza

1. Ai sensi della vigente normativa (art. 35 GDPR, art. 23 d. lgs. 51/2018 e Linee Guida Videosorveglianza) tutti i sistemi di videosorveglianza fissi e mobili devono svolgere

obbligatoriamente la procedura di cui al precedente art. 42 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali-DPIA.

2. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati-DPIA deve essere svolta prima che si acquistino e installino sistemi di videosorveglianza, secondo il principio della privacy by design e come previsto dalle Linee guida videosorveglianza ed aggiornata almeno annualmente ovvero secondo le scadenze più brevi ritenute necessarie in funzione del rischio finale e delle misure di attenuazione valutate secondo l'indice di vulnerabilità.
3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti prima dell'attivazione e dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, fissi e mobili, si devono applicare, su tutte le vie di accesso e prima che si acceda all'area videosorvegliata, i cartelli informativi previsti dalle norme delle Linee Guida Videosorveglianza, in posizione facilmente leggibile con tutte le informazioni aggiornate previste per l'informativa di primo livello e con il link all'informativa completa.

ART. 20 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Tresana effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 21 - Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Titolare (il quale a sua volta adirà al Designato), corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare, del Designato e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. Il Designato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
3. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

ART. 22 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Tresana a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Designato e che operano sotto la loro diretta autorità, nonché le Forze di Polizia le quali, mediante apposite credenziali e sotto la propria responsabilità, potranno accedere ai dati personali in ottemperanza alle disposizioni di legge.

PARTE V – TRATTAMENTI CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 23 – Definizione dei sistemi di videosorveglianza

1. Si considera videosorveglianza l’attività di raccolta di dati personali in maniera sistematica e automatizzata da uno spazio specifico attraverso mezzi ottici o audiovisivi e la conservazione di informazioni grafiche o audiovisive su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici (Linee Guida Videosorveglianza).
2. Sulla base del precedente comma e per gli effetti del presente regolamento e nella redazione degli atti tecnici relativi alla videosorveglianza, si definiscono in particolare i seguenti strumenti di videosorveglianza:

SISTEMI FISSI

- **telecamere di contesto:** i sistemi di ripresa che mantengono il puntamento fisso quindi non consentono di variare l’angolo di orientamento e quindi l’area di ripresa se non avvicinandola o allontanandola attraverso sistemi di zoom ottici e/o digitali, come ad esempio bulletcam ossia classiche le telecamere fissate a muro o supallo e che inquadrano una zona specifica;
- **telecamere di osservazione:** gli strumenti di ripresa che permettono di variare il puntamento sul piano orizzontale e/o verticale e quindi permettono di modificare l’area di ripresa non solo attraverso sistemi di zoom ottici e/o digitali, come ad esempio le dome cam ossia le telecamere a cupola che ruotano per osservare più zone o per seguire obiettivi in movimento;
- **telecamere ocr, anpr/lpr:** gli strumenti di ripresa che rilevano e riconoscono i caratteri (ocr=Optical Character Recognition) e in particolare di leggere automaticamente le targhe dei veicoli (anpr=Automatic Number Plate Recognition, lpr=License Plate Recognition);
- **sistemi di sanzionamento fissi:** i sistemi di videosorveglianza che consentono di interrogare automaticamente banche dati sulle targhe dei veicoli rilevati per accettare automaticamente violazioni amministrative, come sono le barriere AP/ZTL e i sistemi di verifica della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli, oppure di rilevare il superamento dei limiti di velocità o del semaforo rosso.

SISTEMI MOBILI

- **bodycam:** qualsiasi sistema di videosorveglianza indossabile;
- **dashcam:** qualsiasi sistema di videosorveglianza installato su un veicolo;
- **fototrappole:** qualsiasi sistema di videosorveglianza compatto e occultabile in aree esterne;
- **sistemi di sanzionamento mobili:** gli strumenti di videosorveglianza che consentono di interrogare automaticamente banche dati sulle targhe dei veicoli rilevati per accettare automaticamente violazioni amministrative, come sono i sistemi di verifica della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli, oppure di rilevare il superamento dei limiti di velocità o le violazioni dei divieti relativi alla sosta dei veicoli.

SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE

- **DVR:** sistema dedicato di registrazione su memoria digitale locale da fonti analogiche, acronimo di digital video recorder;
 - **NVR:** sistema dedicato di registrazione su memoria digitale locale dei dati provenienti da sistemi di ripresa digitali, acronimo di network video recorder;
 - **server di registrazione:** impiego di pc/server come sistema di registrazione da fonti analogiche o digitali;
 - **cloud di registrazione:** sistema di registrazione in remoto da fonti digitali locali.
3. Tutti i sistemi di videoregistrazione, senza alcuna distinzione in funzione delle finalità edell'ambito di applicazione, alla disciplina sulla protezione dei dati e in particolare a quella dettagliata dalle Linee Guida Videosorveglianza.

L'allegato 1 – MAPPATURA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - al presente Regolamento ha lo scopo di mappare i sistemi di videosorveglianza attivi sul territorio del Comune di Tresana.

PARTE V – NORME FINALI

ART. 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 25 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 26 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

ART. 27 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 160-bis (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento) 1. “*La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali*”.

ALLEGATO 1

MAPPATURA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Sistema video	Finalità	Base giuridica del trattamento	Responsabili del trattamento (esterni)	Tempi di conservazione	Assessment
Telecamere viabilità posizionata in via Roma c/o chiesa SS. Quirico e Giulitta telecamera di contesto fissa con lettura targhe ripresa H 24 con possibilità di realizzare foto	<ul style="list-style-type: none"> • tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale; • rilievo infrazioni codice della strada ; • tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.</p> <p>Il codice della strada Dlgs30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.i</p> <p>Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018</p> <p>La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	
Palestra comunale con ripresa su piazza falcone e borsellino e tratto di via Allende telecamera di contesto fissa riprese H 24 con possibilità di realizzare foto	<ul style="list-style-type: none"> • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà comunale; • tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; <p>NO RILEVAMENTO TARGHE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.</p> <p>Il codice della strada Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.i</p> <p>Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018</p> <p>La base giuridica del presente trattamento</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	

		risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR ..			
Parco fiera 1 ingresso nord parco fiera su stazione acqua, mobile, in grado di controllare via Roma incrocio via Europa (cimitero) e parte alta parco fiera.	<ul style="list-style-type: none"> • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà comunale • tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; • rilievo infrazioni codice della strada • rilevamento infrazioni codice della strada con rilevamento targhe; tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.</p> <p>Il codice della strada Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.i</p> <p>Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025</p> <p>Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018</p> <p>La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	
Parco fiera 2 vialetto centrale parco fiera	<ul style="list-style-type: none"> • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà comunale • tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; • tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.</p> <p>Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018</p> <p>Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025</p> <p>La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	

Parco fiera 3 interno area coperta parco fiera struttura comunale Telecamera di contesto fissa ripresa H24 con possibilità di realizzare foto	<ul style="list-style-type: none"> • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà comunale; • rilevamento infrazioni codice della strada • tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; • tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.</p> <p>Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025</p> <p>Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018</p> <p>La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	
Parco fiera 4 pagoda entrata sud parco fiera in grado di controllare tratto di via Roma e entrata parco. Telecamera di contesto fissa ripresa H24 con possibilità di realizzare foto	<ul style="list-style-type: none"> • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà comunale; • tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; • tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018.</p> <p>Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025</p> <p>Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018</p> <p>La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	
Parco fiera 5 posizionata su retro della pagoda sud riprende parco fiera area giochi	<ul style="list-style-type: none"> • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà 	<p>La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I.</p>	Aullanets.n.c	7 giorni	

	comunale;	5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018. Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025 Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018 La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .		
Parco fiera 6 retro cucine della struttura interno parco fiera Telecamera di contesto fissa riprende H 24 con possibilità di realizzare foto	• tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; • tutela della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...); • tutela del patrimonio comunale per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad edifici di proprietà comunale tutela della sicurezza nei luoghi di pubblici o aperti al pubblico; • rilevamento infrazioni codice della strada • della sicurezza urbana, prevenendo e reprimendo atti illeciti (es. vandalici, abbandono di rifiuti, reati di vario genere, ecc...);	La normativa di riferimento comprende: la legge n. 300/1970, la normativa vigente sugli enti locali; legge 7 marzo 1986, n. 65, ordinamento polizia municipale; decreto M.I. 5/8/2008 e decreto legge 14/2017 sulla pubblica sicurezza, L. 689/91 legge di depenalizzazione, D.Lgs.51/2018. Decreto-legge 116/25, ora convertito nella Legge 147/2025 Il regolamento di polizia urbana del comune di Tresana approvato con delibera C.C. n° 35 del 29.11.2018 La base giuridica del presente trattamento risponde al principio di liceità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR .	Aullanets.n.c	7 giorni